

Con ricorso del 10/12/1979 al Presidente del Tribunale di Trieste l'Agencia Marittima U. Bos e figli chiedeva di poter procedere a sequestro conservativo nei confronti della Soc. "Occon Schiffahrtsgesellschaft" di Monaco di Baviera per l'inadempienza al contratto di agenzia con la stessa concluso nonchè per la sua incapacità patrimoniale.

Autorizzato il sequestro con provvedimento del 18/12/1979 l'Agencia U. Bos con citazione del 28/12/1979 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale la detta società tedesca per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno per lire cento milioni, oltre che per la convalida del sequestro.

La Soc. Occon contestava la pretesa della attrice ed eccepiva la incompetenza del giudice ordinario per la pattuita clausola compromissoria in favore di un collegio arbitrale da nominarsi in base alle regole della Camera Internazionale di Commercio, che indicava successivamente in Parigi (e non in Londra).

L'Agencia U. Bos deduceva l'invalidità della clausola compromissoria in relazione al procedimento di nomina degli arbitri ed alla Camera di Commercio originariamente designata.

Interveniva in giudizio la ditta Christian F. Ahrenkiel, quale cessionaria dei moli della Soc. Occon, instando per la non convalida del sequestro e l'attribuzione delle somme di sua spettanza.

Precisate le conclusioni dalle suddette parti, la Agenzia U.Bos proponeva regolamento preventivo di giurisdizione per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, illustrandolo anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'Istanza per il preventivo regolamento di giurisdizione l'Agenzia U. Bos deduce che lo intervento in causa della ditta Ahrenkiel con la richiesta delle somme sequestrate, avendo natura di intervento principale, comportava la giurisdizione italiana, senza che la stessa potesse venir meno in favore della convenuta competenza arbitrale che anzi per connessione ne era attratta.

Inoltre l'istante, dopo aver sostenuto che la invocata clausola era di mera conciliazione e non già "arbitrale", ribadisce l'invalidità della clausola per l'insufficiente identificazione dello Organismo arbitrale - indicato in Londra contrariamente all'esibito regolamento della Camera di Commercio internazionale avente sede a Parigi - nonché

per irritualità della procedura decisionale.

Le istanze della società ricorrente vanno disattese con i limiti che saranno delineati.

Va ricordato che l'Agenzia U. Bos agisce davanti all'Autorità giudiziaria italiana, Tribunale di Trieste, per ottenere con il risarcimento del danno la declaratoria della risoluzione del contratto di agenzia stipulato con la società tedesca "Oecon" per inadempimento di quest'ultima nonché per la convalida del sequestro contro di questa ottenuta dal Presidente del Tribunale adito; e che per contro la detta Società convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano in forza della clausola compromissoria - inserita nel detto contratto stipulato per iscritto - che si esprime; "Qualsiasi disputa che possa sorgere in connessione con il presente contratto d'agenzia tra entrambe le parti sarà regolata amichevolmente. Qualora ciò divenga impossibile, le stesse saranno regolate secondo le regole di conciliazione ed arbitraggio della Camera Internazionale di Commercio da uno o più arbitri nominati in accordo a tali regole. L'arbitraggio sarà tenuto a Londra, salvo che le parti siano d'accordo o gli arbitri decidano differentemente".

La stessa parte convenuta ha precisato

che la Camera Internazionale di Commercio è quella di Parigi.

Ciò premesso, in relazione alle esposte contestazioni della ricorrente, la validità di quella clausola compromissoria e la sua idoneità ad escludere la giurisdizione italiana vanno accertate facendo applicazione delle norme della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62.

Tale convenzione si applica al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali rese, da arbitri nominati per casi determinati o da organi d'arbitrato permanenti ai quali le parti si sono sottomesse, nel territorio di uno Stato diverso da quello dove il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono domandati (art. 1, n. 1 e 2). In particolare, ciascuno Stato contraente si è impegnato a riconoscere la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottomettere ad arbitrato tutte od alcune delle controversie sorte e che potrebbero sorgere tra loro circa un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, vertente su una questione suscettibile di

essere regolata per via di arbitrato (art. II, n. 1); - 7 -

intendendosi per "convenzione scritta" una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmata dalle parti e contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II, n. 2).

Orbene, contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, deve riconoscersi che nella specie esiste una valida "convenzione scritta" per clausola compromissoria ai sensi della citata Convenzione.

Non può infatti dubitarsi del contenuto della clausola contrattuale che ne occupa nel senso della espressione di una volontà di deferire ad arbitri le controversie "connesse" al contratto di agenzia stipulato, apparendo la premessa della ricerca di un accordo in via amichevole una mera dichiarazione di intento in linea con il precetto dell'esecuzione in buona fede dei contratti, codificato nello art. 1375 cod. civ., che non vale a smentire la espressa volontà di perseguire la definizione delle liti attraverso lo strumento del ricorso agli arbitri.

Nè al riguardo può trovare spazio utile la prospettazione dell'invalidità della detta clausola in relazione ad una insufficiente identificazione dell'organismo arbitrale.

Invero, in linea con un costante indirizzo di queste Sezioni Unite (v. Cass. 18/9/1978 n. 4167; Cass. 21/11/1983 n. 6925; Cass. 20/12/1983 n. 7497), è da ritenere perfettamente valida l'indicazione di una forma di arbitrato internazionale attraverso collegi o singoli arbitri - anche se eventualmente preesistenti e permanenti - di organizzazioni internazionali riconosciute (o accettate dalle categorie dei contraenti) con la conseguenza che non vi è violazione dell'art. 809 c.p.c. in ordine alla sua prescrizione sulla indicazione nella clausola compromissoria degli elementi costituiti dalla composizione del collegio arbitrale e dal numero degli arbitri, atteso che la indicazione di quello organo non può non comprendere necessariamente e quindi senza alcun possibile equivoco le regole sulla nomina e sul numero degli arbitri, come gli altri particolari aspetti della procedura, attraverso il rinvio compreso in quella designazione, specie quando - come nella specie - quel rinvio resta esplicitato con l'espresso e specifico richiamo agli accordi che regolano quell'organizzazione.

Al riguardo deve riconoscersi che in tal senso l'indicazione contenuta nel contratto di agenzia "de qua" comporta quell'identificazione delle

arbitrato in conformità alle norme e regolamenti della Camera Internazionale di Commercio di Parigi - già oggetto di riscontro da parte di queste Sezioni Unite (cfr. in motivazione Cass. 19/11/1979 n. 6017) - la cui valida indicazione, come non può venire meno proprio in relazione all'espresso rinvio - sia per quanto riguarda la nomina degli arbitri che per quanto rileva la relativa normativa da applicare - alle regole che disciplinano tale organismo internazionale, così non trova smentita in relazione alla località di espletamento del compito da parte degli arbitri.

Asseverata in tal modo la validità della specificata clausola compromissoria, va precisato che la giurisdizione dell'arbitro straniero che così deriva - e il corrispettivo difetto di giurisdizione del giudice italiano - ha ad oggetto soltanto la controversia instaurata dalla Agenzia U. Bos nei confronti della Soc. "Oecon" per la risoluzione del contratto di agenzia ed il risarcimento del danno, ma non la causa di convalida del sequestro ottenuto dalla detta attrice, nè trova deroga in ragione dello intervento della ditta Christian F. Ahrenkiel.

A tal proposito non deve dimenticarsi che a norma del combinato disposto degli artt. 672 e

318 c.p.c., qualora - come nella specie - il merito della causa debba essere deciso, per effetto di una clausola compromissoria, da un arbitro estero, non solo il sequestro conservativo, attinente a quella causa, può essere autorizzato soltanto dal giudice del luogo ove esso deve essere eseguito (v. Cass. 23/6/1977 n. 2662), ma altresì il giudizio di convalida non può che spettare inderogabilmente alla competenza giurisdizionale del detto giudice italiano, senza che la contemporanea pendenza del procedimento per il merito a mezzo di arbitrato estero e di quello davanti al giudice italiano possa dar luogo ad attrazione per connessione, non operante in materia di riparto della giurisdizione, ma solo ad una eventuale sospensione, per ragioni di pregiudizialità, dell'uno o dell'altro dei detti procedimenti (v. Cass. 15/9/1977 n. 3989).

D'altro canto va precisato che il riferito intervento - al di là della ricordata inoperatività del fenomeno dell'attrazione per connessione nel riparto della giurisdizione (v. Cass. 42/1/1982 n. 124) - trova espresso riferimento al sequestro ed alla sua convalida con la specificata opposizione ad esso e con la pretesa attribuzione delle relative somme che ne sono oggetto (per esserne quella

parte interveniente cessionaria della soc. "Occon"),
talchè si atteggia ad intervento principale e ne
comporta l'attribuzione all'ambito del giudizio di
convalida del sequestro devoluto inderogabilmente
al giudice italiano (che ha autorizzato quel mezzo
cautelare), dinanzi a cui è stato effettuato.

In conclusione, mentre deve essere dichiara-
ta la giurisdizione dell'indicato arbitro estero
per la causa relativa alla domanda di risoluzione
del contratto di agenzia e di risarcimento del dan-
no proposta dalla agenzia U. Bos nei confronti del-
la Soc. "Occon", va affermata la giurisdizione del
giudice italiano per la causa di convalida del se-
questro instaurata tra le indicate parti nonché per
l'intervento della ditta Ahrenkiel.

Ricorrono giusti motivi per la compensa-
zione delle spese processuali tra le parti.

P. Q. K.

Dichiara la giurisdizione del giudice ita-
liano per la causa di convalida del sequestro instau-
rata dalla Agenzia U. Bos nei confronti della Socie-
tà "Occon Schiffahrtsgesellschaft" e per l'interven-
to della ditta C.F. Ahrenkiel;

Dichiara la giurisdizione dell'arbitro
straniero per la causa relativa alla risoluzione

- 12 -

del contratto di agenzia ed il risarcimento del danno proposta dalla Agenzia U. Bos nei riguardi della società "Occon".

Dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezioni Unite, il 26 febbraio 1987.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG